

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### SCONTO PRO-SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO DERIVANTI DAL CORRETTO UTILIZZO DI CREDITI DOCUMENTARI

- Clienti al dettaglio e non consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO DERIVANTI DAL CORRETTO UTILIZZO DI CREDITI DOCUMENTARI

Il beneficiario di un credito documentario soggetto alle norme della Camera di Commercio Internazionale, utilizzabile per pagamento differito, che presenta documenti conformi in utilizzo dello stesso, ottiene dalla banca confermante (se il credito documentario prevede l'aggiunta della conferma) o dalla banca emittente (se il credito documentario non prevede l'aggiunta della conferma), un impegno di pagamento differito.

Oltre a costituire, per il venditore, un sicuro strumento di pagamento, il credito documentario utilizzabile per pagamento differito costituisce, sempre per il venditore, un importante strumento di smobilizzo di impegni di pagamento differiti.

Premesso che:

- smobilizzare un credito significa trasformare un credito a scadenza in un credito a vista,
- con lo sconto pro-soluto, l'esportatore cede alla banca il rischio di mancato incasso.

si possono in pratica verificare le seguenti situazioni:

1. in presenza di credito documentario confermato, utilizzabile per pagamento differito sulle casse della banca confermante: nel momento in cui il beneficiario presenta i documenti e gli stesso sono giudicati strettamente conformi ai termini ed alle condizioni del credito documentario, la banca rilascia un impegno di pagamento a scadenza per l'importo dei documenti. Il beneficiario può chiedere alla banca di valutare la possibilità di scontare pro-soluto l'impegno di pagamento rilasciato e derivante dal corretto utilizzo del credito documentario;
2. in presenza di credito documentario non confermato, utilizzabile per pagamento differito presso la banca designata, contenente la richiesta di rilascio di impegno di pagamento a scadenza: nel momento in cui il beneficiario presenta i documenti e questi sono giudicati strettamente conformi ai termini ed alle condizioni del credito documentario, la banca designata rilascia – se disponibile - un proprio impegno di pagamento a scadenza per l'importo dei documenti. Il beneficiario può chiedere alla banca di valutare la possibilità di scontare pro-soluto l'impegno di pagamento rilasciato e derivante dal corretto utilizzo del credito documentario.
3. in presenza di credito documentario non confermato, utilizzabile per pagamento differito sulle casse della banca emittente: nel momento in cui il beneficiario presenta i documenti in utilizzo

del credito documentario, sarà cura della banca, dopo le opportune verifiche, spedire i documenti alla banca emittente in utilizzo del credito stesso. A ricezione dell'impegno di pagamento a scadenza rilasciato dalla banca estera, ne verrà data comunicazione al beneficiario. Il beneficiario può chiedere alla banca di valutare la possibilità di scontare pro-soluto l'impegno di pagamento della banca emittente; impegno di pagamento derivante dal corretto utilizzo del credito documentario o conseguente all'accettazione dei documenti da parte della stessa banca emittente, a seguito dello scioglimento – da parte dell'ordinante – delle riserve eventualmente rilevate all'esame dei documenti.

4. in presenza di credito documentario confermato al beneficiario da terza banca (italiana o estera), utilizzabile per pagamento differito sulle casse della banca confermante: il beneficiario può chiedere alla banca di valutare la possibilità di scontare pro-soluto l'impegno di pagamento rilasciato dalla banca confermante (italiana o estera) a seguito del corretto utilizzo dello stesso credito documentario o comunque a seguito dell'accettazione dei documenti da parte della banca confermante.

L'esportatore che ricorre a questo tipo di sconto pro-soluto ottiene i seguenti vantaggi:

- ottiene immediatamente il regolamento in contanti (netto ricavo),
- migliora l'indice di liquidità,
- incrementa la propria capacità di indebitamento,
- a sconto avvenuto elimina, per le valute diverse dall'Euro, il rischio di cambio,
- può considerare la fornitura, per la parte oggetto di sconto pro-soluto, completamente incassata e cancellarla dai propri crediti da incassare.

L'unico svantaggio può eventualmente essere costituito dal costo dello smobilizzo che, essendo basato sui tassi di mercato e sulla valutazione dei rischi coinvolti, può risultare a volte relativamente elevato.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### Tasso di sconto

- Operazioni in Euro  
matching Euribor di periodo maggiorato di uno spread da concordare caso per caso in funzione del rischio paese/banca emittente e/o confermante
- Operazioni in divisa  
matching Libor di periodo maggiorato di uno spread da concordare caso per caso in funzione del rischio paese/banca emittente e/o confermante

### Commissioni

- Commissioni d'impegno (commitment fee)  
determinato in funzione del rischio banca emittente/confermante
- Commissioni di sconto e gestione del nostro impegno di pagamento a scadenza  
nessuna commissione in quanto già recuperata in sede di utilizzo del credito documentario
- Commissioni di sconto e gestione dell'impegno di pagamento a scadenza della banca emittente  
da concordare caso per caso in funzione del rischio paese/banca emittente e della durata del differimento
- Commissioni di sconto e gestione dell'impegno di pagamento a scadenza della terza banca confermante  
da concordare caso per caso in funzione del rischio paese/banca confermante e della durata del

differimento

▪ comm.per operazioni con negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo	3,50 €
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo	3,50 €
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo	3,50 €

**Spese comunicazione relative alla gestione di ogni operazione**

▪ Spese comunicazione (applicate per singolo invio di swift, fax, lettere, etc)	10,00 €
▪ Spese istruttoria pratica	200,00 €

**Valute**

▪ Valuta di accredito in conto corrente del netto ricavo	data dell'operazione di sconto
operazioni in Euro	
operazioni in divisa	2 giorni Forex + 2 gg lavorativi da data esecuzione
▪ Giorni banca	da concordare caso per caso in funzione del paese/banca garante minimo 3 giorni massimo 10 giorni

**RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Banco BPM S.p.A.  
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:  
[reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

#### **1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;

- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## **B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

### **1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### **C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

[www.consob.it](http://www.consob.it)

[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

## **LEGENDA**

<b>Cessione di credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
----------------------------	---

<b>Cessione pro-soluto</b>	<p>Il cedente cede alla banca il credito trasferendo alla banca i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso alla scadenza del credito oggetto di sconto pro-soluto.</p> <p>In pratica nel momento in cui la banca dà corso allo sconto pro-soluto del proprio impegno di pagamento oppure dell'impegno di pagamento della banca estera emittente o della terza banca italiana/estera confermate, il cedente è completamente liberato da qualsiasi rischio/problema connesso all'eventuale mancato o ritardato pagamento alla scadenza da parte della banca emittente o della terza banca italiana/estera confermate. In definitiva il pagamento avviene in via liberatoria e quindi senza possibilità di successiva rivalsa.</p>
<b>Commissioni di intervento</b>	<p>Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.</p>
<b>Credito documentario</b>	<p>Consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca Emittente) su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da una propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione effetto ecc.). Tale prestazione sarà effettuata, fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.</p> <p>Le banche controllano la conformità (omettendo quindi valutazioni di merito) dei relativi documenti commerciali secondo principi e regole consolidate facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.</p>
<b>Matching Euribor</b>	<p>Media dei tassi euribor relativi ai periodi di scadenza degli effetti.</p>
<b>Matching Libor</b>	<p>media dei tassi libor relativi ai periodi di scadenza degli effetti.</p>
<b>Tasso di sconto</b>	<p>E' il tasso applicato all'operazione di cessione.</p>